

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA, AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST,**

**AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCA-**

**NA E ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI SIENA**

**SULL'ASSISTENZA SANITARIA A STUDENTI UNIVERSITARI RESIDENTI IN ALTRE RE-**

**GIONI**

**TRA**

**L'Azienda USL Toscana Sud Est**, con sede legale in Arezzo, Via Curtatone n. 54, CAP

52100, C.F./P.IVA 02236310518, nella persona del Dott. Antonio D'Urso, in qualità di

Direttore Generale e quindi Legale Rappresentante pro-tempore della medesima A-

zienda USL Toscana Sud Est ed ivi domiciliato per la sua carica, il quale agisce in no-

me e per conto e nell'esclusivo interesse della predetta Azienda, in esecuzione del

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 29 Aprile 2022, della propria

Delibera n. 700 del 20 maggio 2022 di presa d'atto del contratto di prestazione d'o-

pera intellettuale per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale di Azienda

Sanitaria Regionale, di seguito denominata **AUSL TSE**;

**E**

**l'Università degli Studi di Siena**, (CF 80002070524), con sede in Siena, Banchi di Sot-

to, 55, rappresentata dal Rettore, Prof. Roberto Di Pietra, nato \_\_\_\_\_, il quale

dichiara di agire in nome e per conto dell'ente precedentemente indicato ai sensi

dell'art. 26 dello Statuto;

**E**

**l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario**,(partita IVA

05913670484 – codice fiscale 94164020482),rappresentata dal Presidente del Con-

siglio di Amministrazione Dr. Marco Del Medico nato \_\_\_\_\_ il quale dichia-

ra di agire in nome e per conto dell'ente precedentemente indicato ai Sensi dell'art.5

del Regolamento organizzativo aziendale e della delibera del Consiglio di Amministrazione n. del

**E**

**l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siena,**

(CF .....), rappresentata da ..... nato a .....

il ....., (ovvero il suo delegato ..... nato

a ..... il .....) il quale dichiara di agire in nome e per conto

dell'ente precedentemente indicato;

**VISTA**

la mozione n. 112/2021 approvata nella seduta del Consiglio Regionale del 15 marzo

2021, in merito all'implementazione in tutti gli Atenei toscani di un ambulatorio per

l'assistenza sanitaria agli studenti universitari fuori sede e residenti in altre regioni;

**PREMESSO CHE:**

– le Pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, come previsto dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

– si ritiene prioritario intercettare i bisogni di salute degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Siena che vivono nel territorio senese, specialmente nel Comune di Siena, ma che essendo residenti in altre Regioni e non avendo optato per avere qui il proprio domicilio sanitario, non possono essere seguiti da un medico di medicina generale e, dovendo ricorrere in caso di necessità, al Pronto Soccorso o al Servizio di Guardia Medica, determinano un aumento dell'utenza di queste strutture già impegnate in maniera rilevante per la pandemia;

- tale criticità dell'assistenza sanitaria agli studenti è divenuta particolarmente rilevante durante il periodo dell'emergenza epidemiologica, ma si ritiene che l'esigenza perduri anche dopo il periodo pandemico;
- è obiettivo comune delle Parti fornire un servizio pubblico di assistenza a questi studenti, sia pure senza assegnare loro un medico di medicina generale di cui dispongono già nel proprio luogo di residenza, contribuendo a dare una maggiore assistenza sanitaria agli studenti che per una parte dell'anno accademico si trovano ad abitare nel territorio di Siena per poter partecipare alla vita studentesca;
- le finalità di cui sopra presuppongono la stipula di una convenzione fra le Parti che regoli l'accesso al servizio e che sia conforme alle normative di settore vigenti;
- ciascuno dei soggetti citati ha proceduto ad approvare il presente schema di accordo, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso;
- premesso infine che, ai fini del presente accordo, per studente iscritto “fuori sede” si intende lo studente, anche internazionale, residente fuori dalla Regione Toscana in regola con le tasse e contributi e iscritto al Sistema Sanitario Nazionale;

**TUTTO CIÒ PREMESSO GLI ENTI SOPRA COSTITUITI CONCORDANO**

**QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 Oggetto**

Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche, che i diversi soggetti firmatari svolgono per offrire una forma di assistenza sanitaria pub-

blica agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Siena che vivono nel territorio senese ma che, essendo residenti in altre Regioni, non intendono usufruire qui del servizio del Medico di medicina generale di cui dispongono già nei loro luoghi di residenza.

Nello specifico, il servizio di assistenza di base garantito dai medici di Assistenza Primaria a ciclo di scelte con ambulatorio nel Comune di Siena dichiaratisi disponibili in favore degli studenti non residenti nella Regione Toscana e che decidono di non spostare a Siena il loro domicilio sanitario, consiste in:

1. un'ora settimanale aggiuntiva rispetto all'orario di ambulatorio dovuto ai sensi ACN, dal lunedì al venerdì;
2. a richiesta dello studente eventuali visite domiciliari;
3. ricevimento degli studenti previo appuntamento, la cui competenza organizzativa rimane in capo all'Azienda Sanitaria tramite un centralino telefonico dedicato;

Le prestazioni erogate (visita domiciliare e visita ambulatoriale) saranno remunerate dall'Azienda Sanitaria in favore dei medici aderenti alla Convenzione con le tariffe delle visite occasionali, previste dall'art. 46 dell'ACN:

- 20,00 euro visita ambulatoriale
- 35,00 euro visita domiciliare (eventuale)

a fronte di specifica rendicontazione.

2. Al predetto servizio potranno accedere gratuitamente gli studenti fuori sede regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Siena, muniti della carta dello studente, della tessera sanitaria e della certificazione di iscrizione da esibire al momento della dell'erogazione della prestazione, al fine di fornire la comunicazione all'Azienda USL Toscana sud est dell'intervento sanitario effettuato dal medico di medicina generale

allo studente.

3. Gli Enti sottoscrittori intendono con il presente Accordo raggiungere i seguenti scopi ed obiettivi:

- intercettare i bisogni di salute degli studenti universitari fuori sede offrendo loro una forma di assistenza sanitaria che ne migliori la qualità di vita, alleggerendo al contempo il carico delle strutture di Pronto Soccorso e Guardia Medica a cui questi studenti si rivolgono in caso di necessità;
- occuparsi in concreto delle esigenze di questa tipologia di studenti, implementando l'offerta dei Servizi resi per loro;

4. Gli Enti sottoscrittori si impongono come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini finanziari che umani per una completa e integrata visione unitaria del territorio di appartenenza nel rispetto nelle singole specificità e di quanto esistente sul territorio, nonché si ispirano al principio di leale collaborazione.

#### **Articolo 2 Contenuto dell'Accordo e ruolo di ciascuna Amministrazione**

1. Il presente Accordo rimane un testo di principi, alla stregua di un accordo quadro, nel rispetto del quale le Parti si impegnano a stipulare, ogni volta che si renda necessario, successive convenzioni attuative. Le Parti si impegnano, in corso di rapporto e per tutta la durata dell'Accordo, a stipulare gli accordi necessari per l'individuazione della disciplina di dettaglio dei singoli aspetti della presente collaborazione.

2. Le Parti concordano che – per il perseguimento degli obiettivi precedentemente indicati – ciascuna amministrazione si incaricherà di intraprendere le seguenti azioni:

- **L'Università degli Studi di Siena (UNISI)** si impegna a stanziare un budget iniziale di 25.000,00 euro per attivare immediatamente il Servizio di assistenza

sanitaria agli studenti fuori sede che non hanno in questa Regione la loro residenza sanitaria;

➤ **L'Azienda USL Toscana SUD-EST (AUSL TSE)**, si impegna ad individuare i medici disponibili ed a fornire il servizio come descritto all'Art. 1 del presente Accordo;

➤ L'Azienda regionale per il **Diritto allo Studio Universitario della Toscana (DSU)**, a stanziare un fondo di 8.000,00 euro per cofinanziare il Servizio di assistenza sanitaria agli studenti fuori sede e domiciliati presso le strutture residenziali dell'Ente e che non hanno in questa Regione la loro residenza sanitaria;

➤ **L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siena**, si fa promotore dell'iniziativa attraverso un'accurata informazione e sponsorizzazione.

3. È fatta comunque salva la possibilità di promuovere, anche su richiesta degli altri soggetti sottoscrittori, le modifiche all'Accordo che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove rilevanti problematiche afferenti il tema oggetto del presente accordo o del mutamento del contesto istituzionale e gestionale nel quale operano le Amministrazioni.

4. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegna:

➤ a rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee, con intese attuative tra le parti anche secondo quanto previsto dall'art. 5;

➤ a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione che nell'adozione dei provvedimenti;

➤ ad assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni;

- a dare avvio alla campagna di informazione e comunicazione entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
- a procedere periodicamente, alla verifica dell'Accordo ed a proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari secondo le modalità di cui all'art.5.

### **Articolo 3 Durata**

Il presente Accordo ha validità di un anno decorrente dalla data della sua sottoscrizione.

### **Articolo 4 Valorizzazione economica delle prestazioni**

1. Le risorse economiche per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo sono stanziare dall'Università degli Studi di Siena per un anno a partire dalla data della sua sottoscrizione nella cifra iniziale di 25.000,00 euro e dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Toscana nella cifra di 8.000,00 euro.

2. L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siena si fa promotore dell'iniziativa attraverso un'accurata informazione e sponsorizzazione.

3. Ogni singola amministrazione può individuare le risorse umane da dedicare alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

### **Articolo 5 – Effettuazione e convalida visite**

A differenza delle visite occasionali, ove il medico emette la notula a carico del paziente che provvede a saldarla direttamente, gli studenti non pagheranno la visita, ma dovranno solamente inviare la conferma dell'avvenuta visita secondo modalità che saranno concordate tra le Parti e comunicate agli studenti. A tal fine, il medico, dopo l'effettuazione della visita, emette notula non quietanzata in triplice copia facendola sottoscrivere per conferma allo studente: una per il medico, una per l'Azienda e una per lo studente. Copia della notula per l'Azienda sarà successivamente trasmessa da ciascun medico all'AUSL TSE insieme ad un report di riepilogo in for-

mato excel con le modalità che saranno definite e dettagliate tra l'Azienda medesima e il MMG.

Per la prescrizione di farmaci, di accertamenti diagnostici, di visite di specialistica ambulatoriale, di trattamenti riabilitativi o similari, il MMG dovrà utilizzare il modulo SSN con indicazione obbligatoria della Regione/Azienda USL di residenza dello studente per la registrazione dei flussi delle conseguenti compensazioni interregionali.

#### **Articolo 6 – Fatturazione**

A seguito della rendicontazione mensile da parte di ogni MMG aderente, l'AUSL TSE provvede a liquidare i compensi ai medici e ad emettere la corrispondente fattura cumulativa a carico di UNISI (maggiorata degli oneri previdenziali nella misura del 10,365%) sulla base delle prestazioni effettivamente erogate agli studenti; il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento.

Una volta verificato se lo studente è beneficiario di borsa di studio, l'Università di Siena semestralmente renderà al DSU tutte le fatture pagate e questo provvederà ad effettuare un versamento del dovuto. Le parti potranno accordarsi per una emissione delle fatture e dei relativi pagamenti con cadenze diverse rispetto a quella mensile.

#### **Articolo 7 – Sospensione del servizio per esaurimento dei fondi disponibili**

Qualora le risorse disponibili sull'apposito fondo universitario, di cui all'art. 2, comma 2, dovessero risultare insufficienti rispetto ai costi effettivi, sarà onere dell'UNISI informarne via PEC immediatamente l'Azienda USL con un preavviso di 45 giorni; l'Azienda a sua volta chiederà ai MMG di interrompere l'erogazione del servizio con un preavviso di 30 giorni.

#### **Articolo 8 – Assicurazioni e responsabilità**

La disciplina di riferimento per la responsabilità civile verso terzi è quella convenzionale ordinaria della Medicina Generale. UNISI non sarà responsabile per eventuali danni arrecati agli studenti dai MMG nell'espletamento del servizio, né per eventuali condotte dannose tenute dagli studenti in sede di visita.

#### **Articolo 9 Conferenza dei rappresentati delle Amministrazioni**

1. Il coordinamento delle attività su elencate e la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo è esercitato dalla "Conferenza dei Rappresentati delle Amministrazioni" designati dagli enti firmatari del presente accordo. La Conferenza è presieduta dall'Università di Siena.

2. In particolare la Conferenza ha il compito di pervenire ad eventuali intese attuative del presente Accordo, così da facilitare ed armonizzare la gestione degli interventi e formulare direttive verso i propri uffici al fine di coordinare l'azione amministrativa.

3. In particolare:

- vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo;
- individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvede, ove necessario alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo;
- risolve, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo.

#### **Articolo 10 Informazione e comunicazione**

1. Tutti gli Enti sottoscrittori il presente Accordo si impegnano ad attivare, anche con forme organizzative comuni, un'efficace campagna di informazione sull'iniziativa a-

dottata, utilizzando i sistemi di comunicazione a più larga diffusione. Tutti i dati raccolti e le informazioni sono resi pubblici mediante inserimento nel sito istituzionale delle amministrazioni sottoscrittici. Le Parti comunicano ai seguenti indirizzi pec: rettore@pec.unisipec.it (per l'Università degli Studi di Siena) ausltoscanasudest@postacert.toscana.it (per AUSL Toscana Sud-Est) dsutoscana@postacert.toscana.it (per l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Toscana) .....(per l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siena);

2. Ogni modifica va effettuata per iscritto e previo provvedimento autorizzatorio dell'organo abilitato.

#### **Articolo 11 Trattamento dati personali**

Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano, per le proprie specifiche finalità, quali Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. 7) del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD). Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, le disposizioni del citato Regolamento e quelle del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

I dati forniti dalle Parti e relativi ai soggetti che per loro conto svolgono le attività dedotte nel presente accordo e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla stipula e gestione del rapporto medesimo saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del RGPD.

Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio ai fini degli adempimenti amministrativo/contabili comunque connessi all'instaurazione, gestione ed esecuzione del

rapporto instaurato con il presente atto, nonché per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

### **Articolo 12 Disposizioni finali e di chiusura**

1. Il presente accordo è aperto alla adesione di altri soggetti pubblici che ne condividono gli obiettivi e mettono a disposizione le loro risorse per favorirne la realizzazione.

2. Nell'atto di adesione ciascun soggetto dovrà indicare le azioni che intende svolgere, che andranno ad integrare i contenuti dell'art. 2 senza che sia necessaria l'ulteriore sottoscrizione da parte degli altri soggetti firmatari

3. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990 nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.

4. I referenti del presente Accordo sono:

per l'Università degli Studi di Siena la Dott.ssa Claudia Vaccarezza

per l'Azienda USLToscanaSud-Est .....

per l'azienda Regionale Diritto allo Studio Universitario della Toscana il Dr. Carlo Giatti – Coordinatore Servizio Benefici ed interventi monetari;

per l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siena  
.....

5. In base all'art. 15 comma 2 bis della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'amministrazione digitale" e sarà registrato in caso d'uso, a spese del richiedente.

6. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Ciascun Soggetto firmatario assolverà all'imposta di bollo per la parte di competenza:

L'Azienda USL TSE vi provvederà in maniera virtuale come da autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 5062 del 16 Febbraio 2016.

L'Azienda Regionale Diritto allo Studio Universitario vi provvederà in maniera virtuale come da autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate n. 108483 del 11/10/2017.

L'Università degli Studi di Siena vi provvederà in maniera virtuale come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Siena del 27 agosto 2014, prot. n. 31068/2014.

**per l'Università degli Studi di Siena      Prof. Roberto Di Pietra**

**per l'azienda USLToscana Sud-Est      Il Direttore Generale Dr. Antonio D'Urso**

**per l'azienda Regionale Diritto allo Studio Universitario della Toscana Il presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Del Medico**

**per l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siena**